

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4562 del 08/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CROCI ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Località Capocolle, Via Emilia n. 732. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di avvolgibili, persiane, porte, serramenti, infissi in genere sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4771 del 08/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CROCI ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Località Capocolle, Via Emilia n. 732. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di avvolgibili, persiane, porte, serramenti, infissi in genere sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 1**

## LA DIRIGENTE

### Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 26/04/2022, acquisita al Prot. Com.le 46409 e da Arpa al PG/2022/68994 del 27/04/2022, da **CROCI ITALIA S.R.L.** nella persona del legale rappresentante, avente sede legale in Comune di Bertinoro Località Capocolle Via Emilia n. 732, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione

di avvolgibili, persiane, porte, serramenti, infissi in genere sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 1, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Evidenziato** che trattasi del trasferimento della attività, attualmente svolta nello stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2975 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90777, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 09/10/2014 con Prot. Com.le 16397, nel nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 1;

**Tenuto conto** che, per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 47428 del 29/04/2022 acquisita al PG/2022/71106 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 55313 del 16/05/2022 acquisita da Arpa al PG/2022/81094, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che, in data 09/06/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 67729 e da Arpa al PG/2022/96611 del 10/06/2022;

**Considerato** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 78649 del 07/07/2022, acquisita da Arpa al PG/2022/112513, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta da TCA resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via F.lli Lumiere, 1 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59."*;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 08/09/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi.

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CROCI ITALIA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo già rilasciato alla ditta per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro Via Emilia n. 732, la cui efficacia cesserà a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E2 ed E3 del nuovo stabilimento in Comune di Forlì Via F.lli Lumiere n.1, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 3. del paragrafo D. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" del presente atto:

- Autorizzazione Unica Ambientale ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CROCI ITALIA S.R.L. con sede legale in Bertinoro (FC), Via Emilia 732 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20334 del 19/12/13 - Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione avvolgibili, persiane, porte, serramenti, infissi in genere sito in Bertinoro (FC), Via Emilia 732"*, adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2975 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90777/2014 e rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 09/10/2014 con Prot. Com.le 16397;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CROCI ITALIA S.R.L.** (C.F./P.IVA 04087390409) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Comune di Bertinoro, Località Capocolle Via Emilia n. 732, **per lo stabilimento di produzione di avvolgibili, persiane, porte, serramenti, infissi in genere, sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 1.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa, a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E2 ed E3 del nuovo stabilimento in Comune di Forlì Via F.lli Lumiere n.1, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 3. del paragrafo D. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" del presente atto.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

CROCI ITALIA srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il trasferimento dell'attività, attualmente svolta nello stabilimento sito in Comune di Bertinoro (FC), Via Emilia n. 732, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2975 del 29/09/2014 prot. n. 90777, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 09/10/2014 P.G.N. 16397, nel nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì (FC), Via F.lli Lumiere n. 1.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì (FC), Via F.lli Lumiere n. 1 saranno presenti le seguenti emissioni:

- emissione E1 "Estrusione profilatrici";
- emissioni E2 ed E3 "Tagli";
- emissioni IT1, IT2, IT3, IT4, IT5, IT6 impianti termici per "Riscaldamento ambienti".

L'art. 269 comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento pertanto, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota P.G.N. 47428 del 29/04/2022 acquisita al protocollo di Arpa PG/2022/71106, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpa Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/94631 del 08/06/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 68141 del 10/06/2022, acquisita al prot. di Arpa PG/2022/97563, il Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici del Comune di Forlì ha trasmesso le valutazioni di seguito riportate:

*"Consultati:*

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 46409/2022 e segg.);*
- *la strumentazione urbanistica vigente in particolare la corrispondente tavola P di RUE 29;*

*VERIFICATO:*

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Fratelli Lumière, 1, catastalmente distinta al Foglio 189 Particella 632, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come zona produttiva di completamento D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*

- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
  - che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti alta tensione - 132 kV – Fascia di rispetto terna singola (interno al T.U. - 30 m; esterno al T.U. - 50 m) - ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;
  - che l'area risulta interessata da un corridoio di tutela per la realizzazione delle strade di interesse urbano ed extraurbano di progetto - art. 28 delle norme di PSC;
  - che l'attività svolta dalla Ditta richiedente consiste in attività di produzione di avvolgibili, persiane, porte, serramenti, infissi in genere
- SI DICHIARA la conformità urbanistica del sito proposto catastalmente distinto al Foglio 189 Particella 632 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2022/111474 del 06/07/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2022/14704 del 29/08/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione di eventuali refusi):

“(…)

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E1 ESTRUSORE PROFILATRICI

Attualmente tale emissione E1 nello stabilimento in via Emilia n 739 Bertinoro, che svolge l'attività di estrusione, è autorizzata con limiti di emissione per SOV (200 mg/Nmc), Isocianati (5 mg/Nmc) e Diclorometano (20 mg/Nmc); la stessa lavorazione viene trasferita nel nuovo stabilimento di via F.lli Lumiere.

Nelle integrazioni inviate, la ditta precisa che le aspirazioni di cui alla emissione E1 sono effettuate su tutte 7 le linee produttive. L'aspirazione è solidale con la testata di iniezione dei componenti poliuretanic, ed opera sia nella fase di iniezione che in quella di lavaggio della testata di iniezione, lavaggio che ora viene eseguito con acqua calda.

Tale attività rientra nei criteri CRIAER [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999] Allegato 4/b nel punto 4.5.17 “FORMATURA (CON PRESSIONE PER INIEZIONE E COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO ESPANSO” ed è esclusa l'applicazione della DGR 2236/09 in base al punto 4.4 della DGR 1769/10.

Si riconfermano i limiti già autorizzati nella precedente autorizzazione DET. N 2975 del 29/09/2014 ad esclusione del Diclorometano nella pulizia delle testate di estrusione che l'azienda ha dichiarato di non utilizzare nel nuovo stabilimento.

A parere degli scriventi, al fine di oggettivare la concentrazione delle Sostanze Organiche Volatili in maniera più esaustiva, anche facendo riferimento a documenti in corso di revisione (criteri Criaer), si valuta di esprimere detto parametro come Carbonio Organico Totale COT.

Pertanto nello specifico si propone quanto segue:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
Portata massima	1800 Nmc/h
Altezza	11 m
Durata	15 h/g
Sezione	0,018 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze Organiche Volatili (espresso come Carbonio Organico Totale)	200 mg/Nmc
Isocianati	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

La ditta chiede l'eliminazione dell'obbligo di monitoraggio periodico per l'inquinante "Isocianati". Vista la tipologia di lavorazione non si accoglie questa istanza.

In conclusione si valuta e si accetta di eliminare l'analisi del parametro diclorometano e si riconfermano i limiti per isocianati pari a 5 mg/Nmc e SOV pari a 200 mg/Nmc, come sopra in tabella riportati.

Quindi si valuta che la ditta debba:

- rispettare i valori limiti con obbligo di monitoraggio annuale;
- esecuzione della messa a regime dell'emissione nuovo E1.

#### EMISSIONI E2 ED E3 ASPIRAZIONE TAGLIO

Attualmente tali emissioni E2 ed E3, nello stabilimento in via Emilia n 739 Bertinoro che svolge l'attività di taglio e asolatura, erano autorizzate con limiti di emissione per SOV (500 mg/Nmc) e per materiale particolato (10 mg/Nmc) e che ora vengono trasferiti in questo nuovo stabilimento in via F.lli Lumiere

Nelle integrazioni inviate la ditta precisa che le aspirazioni di cui alla emissione E2 sono effettuate su tutte le linee produttive.

Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 nel punto 4.5.21 TAGLIO FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO" che prevede il valore limite di materiale particolato pari a 20 mg/Nmc e di Sostanze organiche volatili pari a 500 mg/Nmc e nel il punto 4.13.18 "RETTIFICA TORNITURA FORATURA FRESATURA TAGLIO " (settore metallurgico e metalmeccanico) che prevede il limite di materiale particolato 10 mg/Nmc.

Inoltre i CRIAER al punto 4.5.21 definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche con l'installazione di un pressostato differenziale.

Quindi visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0,016 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri CRIAER.

Pertanto nello specifico delle due emissioni si propone quanto segue:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2 - E3	
-----------------------------------	--

Portata massima	3500 Nmc/h
Altezza	11 m
Durata	15 h/g
Sezione	0,05 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (espresso come Carbonio Organico Totale)	500 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	registro per parametro polveri monitoraggio annuale SOV

La ditta chiede per le emissioni E2 e E3 l'esenzione dall'obbligo di monitoraggi periodici per il parametro SOV, per la costante concentrazione inferiore al limite di rilevabilità dalle analisi effettuate alle emissioni 2021-2022, che quindi risulterebbero non significativi.

Stante l'esiguità dello spessore tagliato e il valore molto elevato del limite di emissione, si valuta di accogliere la richiesta di esenzione delle analisi di autocontrollo annuali di SOV (ma non nelle analisi di messa a regime che dovranno invece ricomprendere il parametro SOV) pur mantenendo cogente il rispetto del limite di emissione specifico.

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i valori limite sopra indicati con esenzione del monitoraggio annuale per le Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale) e le Polveri Totali, e annotazione su apposito registro dei dati relativi alle ispezioni da effettuare, con frequenza almeno settimanale, agli impianti di abbattimento delle polveri;
- autocontrollo di messa a regime delle nuove emissioni E2 e E3.

Sono presenti impianti termici adibiti esclusivamente al riscaldamento dei locali di lavoro, con moduli posizionati a tetto (Emissioni ET).

IMPIANTI TERMICI A METANO, Art. 272, c1, Allegato IV Parte I, punto dd)	
IMPIANTI TERMICI CIVILI	kW
IT1 RISCALDAMENTO AMBIENTI	100
IT2 RISCALDAMENTO AMBIENTI	300
IT3 RISCALDAMENTO AMBIENTI	300
IT4 RISCALDAMENTO AMBIENTI	300
IT5 RISCALDAMENTO AMBIENTI	300
IT6 RISCALDAMENTO AMBIENTI	300

Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti non supera i 3 MW di potenza termica nominale.

Ai sensi dell'art. 282 comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo, per cui non sono da autorizzare ai sensi del titolo I. Inoltre la somma della Potenza termica nominale risulta inferiore a 3 MWt (1.6 MWt).

Detti impianti devono rispettare quanto previsto dall'art. 284, comma 1 (dichiarazione di conformità) e, secondo quanto indicato dall'art. 286 comma 1, devono essere rispettati i valori limite indicati alla Parte III Sezione I dell'Allegato IX alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

## Conclusioni

*In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati."*

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che le emissioni E2 ed E3 saranno dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno inserire nell'autorizzazione quanto segue:

- *"Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E2 ed E3 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9".*

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, scaduto il giorno 21/08/2022, equivale ad un assenso implicito senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 26/04/2022 P.G.N. 46409, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:  
**EMISSIONE IT1 – RISCALDAMENTO AMBIENTI** (100 kW, a metano)  
**EMISSIONI IT2, IT3, IT4, IT5, IT6 – RISCALDAMENTO AMBIENTI** (300 kW ciascuno, a metano)  
relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla produzione di avvolgibili, persiane, porte, serramenti, infissi in genere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE N. E1 – ESTRUSIONE PROFILATRICI

Portata massima

1.800 Nmc/h

Altezza minima	11	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	200	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc

#### EMISSIONI N. E2 ed E3 – ASPIRAZIONE TAGLIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	500	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito di Arpae al link: [https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (Composti organici volatili e Isocianati per l'emissione E1 e Composti organici volatili e Polveri per le emissioni E2 ed E3) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle

misurazioni effettuate.

6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio periodico degli inquinanti Composti organici volatili e Isocianati alla **emissione E1**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Il monitoraggio periodico per l'inquinante Polveri alle **emissioni E2 ed E3**, è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento, devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 9. Alle medesime emissioni non è previsto l'obbligo di monitoraggio periodico per i Composti organici volatili.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2 ed E3** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E2 ed E3**, come richiesto al precedente punto 7;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2 ed E3**, così come richiesto al precedente punto 8.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**